Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Aloisio	Presidente
Dott. Romeo Ermenegildo Palma	Consigliere
Dott. Valter Del Rosario	Consigliere
Dott. Salvatore Chiazzese	Consigliere
Dott. Guido Petrigni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 47/A/2021

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6349/R** del registro di segreteria, promosso ad istanza di:

- **Pogliese Salvatore Domenico Antonio**, nato a Catania il 3 marzo 1972, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice Giuffrè (pec:fgiuffre@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Francesco Crispi n. 225,

contro

la Procura Regionale della Corte dei conti per la Sicilia e nei confronti della Procura Generale presso questa Sezione Giurisdizionale di Appello e nei confronti di **Venturino Antonio,**

nato a Piazza Armerina (EN) il 25 febbraio 1965, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Menallo (pec: avv.francescomenallo@legpec.it), presso il cui studio in Palermo, Via Versilia n. 1, è elettivamente domiciliato;

- nel giudizio di appello incidentale, recante lo stesso numero **6349/R,** promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
  - **Pogliese Salvatore Domenico Antonio e Venturino Antonio,** come sopra generalizzati, rappresentati e difesi,

per la riforma della sentenza n. 168/2020 del 17 aprile 2020, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, l'avvocato Felice Giuffrè per Pogliese Salvatore Domenico Antonio, il pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, Maria Luigia Licastro, e l'avv. Francesco Menallo per Venturino Antonio.

F A T T O

La Procura regionale conveniva in giudizio i Signori Pogliese Salvatore Domenico Antonio e Venturino Antonio, nella qualità di componenti del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, addebitando loro un danno erariale procurato alla predetta Assemblea regionale per avere conferito incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, asseritamente privi di effettiva utilità e non inerenti alla funzione dagli stessi svolta, riferiti al periodo 2013/2017.

Dall'attività di indagine svolta e dalla corposa documentazione

acquisita sarebbero emersi dei profili di addebito ascrivibili all'illecito conferimento, perché generico e non motivato, di diverse consulenze a soggetti estranei all'ARS.

L'assoluta indeterminatezza degli incarichi in parola era valutata, ad avviso dell'organo inquirente, in contrasto con il fondamentale principio, sancito a livello costituzionale, di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), i cui corollari sono costituiti dai principi di economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza della legge 241 del 1990.

Il PM ravvisava altresì il mancato rispetto della regolamentazione interna dell'ARS, costituita dal Regolamento di amministrazione e contabilità, a sua volta, trasfuso nell'art. 45 del vigente Regolamento e da alcuni decreti del Presidente dell'Assemblea (DD.PP. AA. n. 81/2006, n. 114/2006 e n. 165/2011), che contemplano la facoltà per il Presidente, i Vicepresidenti ed i Deputati questori di avvalersi di consulenti indicando nel provvedimento di nomina "… la natura, e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione nonché il corrispettivo per la stessa".

La spesa sostenuta dall'Ars veniva ritenuta inutile e integrante un'ipotesi di danno.

Veniva addebitata a Pogliese Salvatore Domenico Antonio la somma di € 16.803,43, per tre incarichi complessivamente conferiti nel biennio 2013/2014; veniva contestata a Venturino Antonio la somma di € 25.620,00, in dipendenza di tre consulenze attribuite

ad un medesimo soggetto nel triennio 2015/2017.

Dopo un'ampia ed articolata ricostruzione della cornice normativa di riferimento e degli innumerevoli arresti giurisprudenziali, in particolare della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, la Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana con la sentenza n. 168/2020 del 17 aprile 2020, così statuiva:

- dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti di Venturino Antonio per l'incarico conferito al *omissis*;
- dichiarava, altresì, il difetto di giurisdizione nei confronti di Pogliese Salvatore Domenico Antonio, relativamente all'incarico conferito all'*omissis*;
- condannava il medesimo Pogliese al pagamento, in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana, di € 9.190,63 novemilacentonovanta/63), per gli incarichi conferiti all'*omissis* e al *omissis*, riconoscendo loro un compenso, rispettivamente, pari a € 5.935,63 ed a € 3.255,00.

Avverso la già menzionata pronuncia ha interposto appello il Pogliese, con atto depositato in data 3 giugno 2020, articolando i seguenti motivi di diritto.

1) *Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto di giurisdizione, violazione dell'art. 122 Cost. e dell'art. 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione Siciliana.*

Ad avviso della parte appellante, la Costituzione, le norme costituzionali e le altre fonti del diritto parlamentare (artt. 68 e 122 Cost., nonché artt. 4 e 6 Statuto regionale siciliano) escludono

l'antigiuridicità dei comportamenti e degli atti adottati dai parlamentari e dai consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni e precludono la sindacabilità degli stessi da parte della giurisdizione civile, penale ed amministrativa.

Dunque, la prerogativa dell'insindacabilità copre, tanto sul piano oggettivo, quanto su quello soggettivo, anche le attività di autorganizzazione e quelle strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali, attuate dagli organi dell'Assemblea e, segnatamente, dai deputati componenti il Consiglio di presidenza, cioè Presidente, Vicepresidenti, Segretari e Questori.

Nel caso che ci occupa, secondo parte appellante, la nomina dei consulenti da parte del Vicepresidente dell'Ars. On. Pogliese costituisce espressione tipica delle potestà di autorganizzazione dell'Assemblea e dei suoi organi interni (primo fra tutti, il Consiglio di Presidenza).

Gli incarichi ai tre professionisti, tutti laureati, in possesso di abilitazione professionale ed esperienza professionale presso studi legali di primaria importanza, è valsa, dunque, ad offrire supporti all'attività di vicepresidente e componente del Consiglio di Presidenza dell'Ars, in materie di carattere istituzionale e politico economico, compreso il supporto all'analisi dei d.d.l. proposti dal Governo e dai singoli deputati regionali.

Si tratta, dunque, di atti connessi alla potestà di autorganizzazione dell'Assemblea regionale e dei suoi organi interni, nonché strumentali all'esercizio delle relative funzioni, coperte dalle

previsioni degli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale, atti che non possono essere oggetto della cognizione della giurisdizione contabile in quanto insindacabili, mentre non è possibile affermare in astratto la insindacabilità degli affidamenti di consulenza previsti nei regolamenti interni dell'Assemblea e poi, invece, sindacare il contenuto dei medesimi al fine di escluderne, in modo contraddittorio, la insindacabilità.

Prosegue parte appellante evidenziando che la nomina dei consulenti da parte del Vicepresidente dell'ARS costituisce espressione della potestà di autorganizzazione, in conformità alle previsioni regolamentari, specificamente adottate a partire dal D.P.A. n. 81 del 23 ottobre 2006 e dagli altri decreti modificativi e integrativi del primo, nonché alla prassi parlamentare.

Sempre ad avviso della parte appellante, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, il giudizio sull'operato dei consulenti nominati dall'on. Pogliese, sia pure, asseritamente, in termini di ragionevolezza o di ragionevole pertinenza, si sarebbe tradotto, in realtà, in un illegittimo sindacato pieno sulle scelte discrezionali di un organo dell'Assemblea regionale, che sono sottratte alla giurisdizione contabile.

Per la parte attorea, dunque, il giudice di prime cure avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione e, nel prestare solo un formale ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, avrebbe, in realtà, violato la disciplina costituzionale della materia delle guarentigie parlamentari.

Con un secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errore *di fatto e di diritto; illogicità e contraddittorietà della motivazione.*

A tal riguardo si osserva che l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui " l'on. Pogliese non avrebbe fornito quegli elementi informativi necessari a qualificare la contestata nomina dei consulenti come attività di autorganizzazione, tranne in un caso…", non può essere condiviso in quanto tutte e tre le consulenze richieste dall'on. Pogliese hanno rispettato il principio di ragionevolezza e quello dell'effettiva attinenza dell'incarico all'autonomia funzionale dell'organo conferente.

In particolare, viene sottolineato che l'*omissis*, il cui incarico, anche secondo la sentenza di primo grado, non avrebbe prodotto danno erariale, aveva collaborato nella predisposizione di otto disegni di legge.

L'*omissis*, prosegue l'appellante, ha prodotto undici disegni di legge ed un parere legale, mentre il *omissis* ha prestato la propria opera professionale per la predisposizione di cinque disegni di legge.

Tutti i consulenti hanno svolto la loro attività con assistenza al Vicepresidente, anche con pareri orali, per rispondere alle specifiche problematiche tecnico-giuridiche connesse allo svolgimento quotidiano dei compiti istituzionali dell'on. Pogliese in seno all'Ars.

Peraltro, anche ammesso che in un caso il consulente avesse svolto

attività di assistenza ad un Gruppo politico (e che, magari per errore, il relativo parere sia stato versato in atti), ciò non vale certo a porre nel nulla gli atti e le attività prestate e documentate dall'*omissis* in favore dell'on. Pogliese e dallo stesso attestate nella sua qualità di Vicepresidente dell'Ars.

Anche la mancanza agli atti di una relazione finale non dovrebbe essere rilevante se, come peraltro affermato in sentenza, in base alla disciplina interna all'epoca vigente, non era richiesta alcuna relazione da parte dei consulenti.

Con un terzo motivo, parte appellante si duole *dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto di motivazione. Piena legittimità degli atti contestati, nonché insussistenza del nesso causale, del danno erariale e della colpa grave.*

Assume la parte agente che la sentenza impugnata avrebbe affermato erroneamente la sussistenza della responsabilità erariale.

I compiti attribuiti ai consulenti nominati, come dimostrano le relazioni prodotte alla Procura in fase istruttoria e depositate unitamente alla memoria difensiva, riguardavano, infatti, attività istituzionali quotidiane e problematiche tecnico-giuridiche che non era possibile, né opportuno predefinire nel dettaglio. Tutti e tre i professionisti incaricati hanno svolto il loro incarico entro il perimetro della materia istituzionale connessa alle funzioni del Vicepresidente dell'Ars e il loro apporto è stato valutato positivamente dall'organo che ha ritenuto di avvalersene.

Sul piano della procedura seguita, l'on. Pogliese ha comunicato al

Presidente dell'Assemblea Regionale il conferimento dell'incarico ai tre professionisti, con le note versate in atti, specificando che gli incarichi avevano ad oggetto questioni in materia istituzionale, ai sensi del D.P.A. n. 114/2006.

Nell'affidamento dell'incarico, il deducente ha seguito pedissequamente le procedure indicate dai funzionari parlamentari che svolgono i loro compiti nell'ambito del Consiglio di Presidenza.

Secondo la prospettazione attorea, il Giudice di primo grado, nonostante abbia effettuato un'approfondita ricognizione della cornice normativa interna all'Ars, tuttavia ha omesso di specificare la disposizione regolamentare interna violata, nonché quale sia stata la condotta che ha dato luogo alla già menzionata violazione.

Con riferimento all'elemento psicologico, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza della colpa grave in contrasto con la circostanza che parte appellante ha rispettato le regole comportamentali connesse alla funzione di Vicepresidente dell'Ars.

Concludendo, ad avviso della difesa di parte appellante, la sentenza impugnata merita di essere annullata e/o riformata.

Nella non temuta ipotesi di conferma della sentenza impugnata, viene richiesta l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

La Procura generale ha versato le sue conclusioni in data 11 dicembre 2020 confutando i motivi proposti con l'appello.

Con appello incidentale (versato in atti in data 11 agosto 2020),

promosso nei confronti di Pogliese Salvatore Antonio e di Venturino Antonio, la Procura Regionale si duole della sentenza n. 168/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per i seguenti motivi.

1.Erronea declaratoria del difetto di giurisdizione.

Premette la Procura che il giudice di primo grado, dopo avere indicato la normativa di riferimento e diversi arresti giurisprudenziali, ha affermato che nella fattispecie non sarebbe applicabile l'art. 20 bis del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Assemblea, riguardando tale disposizione l'esercizio di funzioni di natura amministrativa che competono al solo Presidente, ai sensi dell'art. 45 del regolamento di amministrazione e contabilità. Agli incarichi oggetto del giudizio si applicherebbero esclusivamente le norme contenute nei decreti del Presidente dell'Assemblea, che contemplano la facoltà per il Presidente, il Vicepresidente ed i Deputati questori di avvalersi di consulenti su materie di carattere istituzionale, politico, tecnico scientifico o su temi di attualità.

Da ciò deriverebbe la non estensione delle prescrizioni dettate dall'art. 20 bis e l'accertamento sulle consulenze, aggiunge il primo Giudice, elaborando un singolare self-restraint, sarebbe limitato ai seguenti profili:

a) principio di ragionevolezza; b) effettiva attinenza dell'incarico all'autonomia funzionale dell'organo conferente.

Ad avviso della Procura appellante, il percorso logico-giuridico

seguito dalla Sezione di primo grado non appare condivisibile.

Avrebbe, dunque, errato il Collegio nell'escludere il riferimento al citato art.20 bis; tale disposizione, infatti, viene richiamata dal DPA n. 114/2006 con conseguente estensione anche agli incarichi oggetto del giudizio dei vincoli dettati dallo stesso art. 20 bis.

Peraltro, l'art. 20 bis risulta trasfuso, con formulazione invariata, nell'art. 45 del R.A.C.

In ogni caso, e ciò che più rileva nella censura, la questione procedurale relativa alla sopra menzionata normativa regolamentare appare poco significativa a fronte del petitum sostanziale dedotto in citazione, vale a dire la violazione dei principi costituzionali di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, espressamente previsti dall'art.1 della legge 241/90, nel conferimento delle consulenze da parte del convenuto.

Infatti, al di là della questione relativa all'applicazione del citato articolo 20 bis, la gestione delle risorse pubbliche, comunque, deve essere compatibile con il principio di buona amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione e con i relativi corollari di efficacia, efficienza, economicità oltre che di razionalità.

La limitazione dello scrutino del giudice contabile, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, si può tradurre nella negazione di ogni forma di verifica che non riguardi aspetti meramente formali.

Tale soluzione risulterebbe estranea alla logica ispiratrice delle norme che prevedono le immunità (art. 122, comma 4, Costituzione

e art. 6 dello Statuto della Regione siciliana), da cui non possono derivare sprechi di risorse pubbliche in modo arbitrario e irrazionale.

La Corte costituzionale, in ordine alla diversità di posizione dei Consiglieri regionali e delle Camere, ha affermato in modo univoco che il livello di autonomia assicurato dall'art. 122 Cost. alle funzioni consiliari è altro rispetto alle guarentigie che connotano il potere di indirizzo politico generale spettante al Parlamento.

L'analogia tra le attribuzioni delle assemblee regionali e parlamentari, infatti, non significa identità; le prime si svolgono a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantita; le seconde, invece, a livello di sovranità.

In tal caso l'immunità è limitata ad atti tipici posti in essere in occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali dell'attività legislativa e politica e non è estensibile alla responsabilità per danno erariale dipendente da uso illegittimo e ingiustificato di denaro pubblico, poiché a ritenere diversamente dovrebbe ammettersi un'esimente non tipizzata e svincolata da una fonte legale legittimante.

Nessuna fonte regionale, comprese quelle ad autonomia speciale, può introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dal legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. (Corte Cost. n. 200 del 2008).

Anche la recente sentenza n. 43/2019 della Corte costituzionale solca l'orientamento consolidato secondo cui anche le funzioni di regolamentazione (*latu sensu* amministrative) possono essere sottratte al sindacato giurisdizionale ma solo, si ribadisce, se assegnate al Consiglio regionale in via immediata e diretta da leggi dello Stato.

Pertanto, ad avviso della Procura, o il Collegio di primo grado individuava una fonte esplicita di deroga al sindacato di economicità o il Collegio ha errato nel ritenere formalmente sindacabili, ma sostanzialmente insindacabili le condotte contestate ai sigg. Pogliese e Venturino, i quali hanno conferito incarichi con oggetto generico, evanescente e sostanzialmente incontrollabili.

È evidente che il potere dovere di sindacato del giudice del danno erariale non può essere definito secondo le indicazioni del primo giudice, e comunque non incontra alcun limite nel sistema di valori costituzionali, ad un livello inferiore rispetto al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost e ai suoi corollari.

In conclusione, censurando il difetto di giurisdizione, l'organo requirente ha chiesto che quest'Organo giudicante si pronunci sul merito, con sentenza non definitiva, sulla posta di danno oggetto della condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'On. Pogliese e, invece, in accoglimento del presente appello, riformi i capi della sentenza impugnata che, per le poste di danno contestate agli On.li Pogliese e Venturino, hanno statuito il difetto di giurisdizione, con conseguente rinvio al primo giudice secondo

quanto stabilito dall'art. 199, comma 1, lettera a) c.g.c., confermandosi, così, la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 16.803,43 per il Pogliese e di € 25.620,00 per il Venturino, a favore dell'Assemblea Regionale Sicilia.

Con comparsa di risposta prodotta nell'appello incidentale, versato in atti il 18 dicembre 2020, il dott. Salvatore Domenico Antonio Pogliese si è costituito per argomentare avverso l'atto di appello prodotto dalla Procura regionale e, in particolare, avverso l'unico motivo dedotto "sull'erronea declaratoria di difetto di giurisdizione".

Le argomentazioni proposte dall'appellante si scontrano con l'evidente considerazione che si tratta di atti connessi alla potestà di autorganizzazione dell'Assemblea regionale e dei suoi organi interni, strumentali all'esercizio delle relative funzioni: dunque, insuscettibili di essere oggetto di cognizione da parte del giudice contabile.

Tale insindacabilità ha trovato conferma anche da parte della Corte costituzionale, che ha avuto modo di precisare che tale garanzia comporta un ragionevole e, dunque, legittimo trattamento differenziato, che si configura in termini di prerogativa e certamente non come un privilegio per le persone fisiche, le quali pro tempore ricoprono la carica.

La prerogativa dell'insindacabilità copre anche le attività di autorganizzazione e quelle strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali, poste in essere dall'Assemblea e,

segnatamente, dai deputati componenti il Consiglio di Presidenza.

Si tratta dell'attività normativa, in primo luogo, attività che si estrinseca nell'adozione del Regolamento Generale dell'Assemblea e dei Regolamenti minori, ma anche delle delibere per l'esercizio di funzioni gestionali e strumentali a quelle istituzionali del Consiglio di Presidenza e di suoi organi.

La sentenza di primo grado merita di essere annullata non, come asserito nell'appello incidentale della Procura, per avere declinato la giurisdizione relativamente all'incarico conferito all'*omissis*, bensì in quanto, da una parte qualifica l'attività oggetto di censura da parte della Procura erariale come attinente alla funzione di autorganizzazione del Consiglio di presidente dell'Ars, mentre, dall'altra, non declina la giurisdizione per tutte le ipotesi di paventato danno erariale, ma soltanto per una di esse.

La sentenza appare in palese contrasto anche con l'indirizzo della Corte Costituzionale, formulato nella sentenza n. 43/2019, che ha affermato l'insindacabilità della nomina a capo di Gabinetto del Consiglio regionale, ad opera dell'Ufficio di presidenza, nel riflesso che la norma rientrerebbe tra gli atti di autorganizzazione in quanto attività strettamente connessa all'organizzazione del Consiglio con carattere di essenzialità e diretta incidenza sull'attività legislativa del Consiglio regionale stesso.

Il Giudice di primo grado avrebbe illegittimamente aggirato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo necessario esaminare l'operato dei consulenti attraverso le relazioni di costoro elaborate

a fine incarico e mediante i pareri eventualmente resi a fronte di singole richieste del parlamentare.

È evidente che allorché la Corte dei conti ha ritenuto insindacabile l'affidamento della consulenza all'*omissis*, ma, al contempo, sindacabile quelle attribuite agli altri due professionisti (*omissis* e omissis), non si è limitata ad una valutazione ab externo degli atti, ma è entrata nel merito delle scelte compiute, spingendosi ad esaminare oggetto e contenuti dei pareri rilasciati, la cui validità e congruità era stata già attestata dallo stesso Vicepresidente dell'Ars agli Uffici competenti.

Conclusivamente, secondo la difesa del Pogliese, l'appello incidentale promosso dalla Procura erariale merita di essere rigettato, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice adito, atteso che tutti e tre gli incarichi sono stati conferiti dall'on. Pogliese, nella qualità di Vicepresidente dell'Ars, nel legittimo esercizio delle prerogative previste per i componenti dell'Ufficio di presidenza.

Con memoria versata in atti in data 20 dicembre 2020, con l'assistenza dell'avv. Menallo Francesco, si è costituito in giudizio Antonio Venturino.

Preliminarmente viene ribadita "la sottrazione dell'operato dei parlamentari regionali, in questo caso membri del consiglio di presidenza, al controllo contabile per le attività politiche e di autorganizzazione, categoria più volte estrapolata dalla Corte costituzionale "(da ultimo sentenza n. 43 del 2019).

Secondo la prospettazione defensionale, la nomina di un consulente per una durata triennale non può che voler dire che l'organo politico si è servito di un tecnico del diritto per potere avere continuo conforto nello svolgimento di una attività a lui, sino all'elezione, assolutamente estranea.

È pacifico l'alto profilo professionale del consulente *de quo*, il curriculum del quale è presente, ai fini della trasparenza, sul sito dell'Ars.

Infine, si indicano a testi i signori *omissis*, *omissis* e *omissis* per attestare quanto riportato nel seguente articolato: " Vero è che il *omissis* incontrava il vice presidente dell'Ars, durante il suo mandato, ogni settimana od al massimo due per discutere delle iniziative legislative e delle attività anche gestionali dell'aula di competenza, del vicepresidente".

Prosegue parte appellata rilevando come, secondo la Procura, la sentenza n. 43/2019 della Corte costituzionale farebbe riferimento alla necessità di un atto legislativo primario che possa consentire l'organizzazione mediante i regolamenti "light" che si contestano in quanto definiti "norme di rango secondario non richiamate da norme primarie".

In realtà, si rinviene una norma primaria che delegifica l'attività gestionale degli organi interni del Parlamento Regionale, segnatamente quelli della organizzazione degli uffici. Essa è costituita dal combinato disposto degli articoli 4,5 e 17 del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25/3/1947 n. 204 "Norme per

l'attuazione dello Statuto della regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455".

Da ultimo, infine, si reitera la mancanza di dolo o colpa grave.

Le parti intervenute hanno ribadito analiticamente le posizioni espresse negli atti scritti.

DIRITTO

1.In via pregiudiziale va disposta in rito, ai sensi dell'art. 184, comma 1 c.g.c., la riunione degli appelli, essendo stati tutti proposti avverso la medesima sentenza.

L'odierno giudizio di appello è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero, concernente un'ipotesi di danno erariale, asseritamente procurato all'Assemblea regionale siciliana dagli onorevoli Pogliese Salvatore Domenico Antonio e Venturino Antonio, componenti dell'Ufficio di presidenza dell'Ars, nella qualità di Vicepresidenti dell'Assemblea, per l'illecito conferimento di incarichi di consulenza, carenti di reale giustificazione funzionale.

2.In via preliminare occorre esaminare la questione legata alla giurisdizione, come tale, oggetto di specifici motivi di appello da parte degli appellanti (sia il Pogliese, appellante principale, sia l'Organo requirente, appellante incidentale).

I soggetti chiamati a rispondere dell'ipotizzato danno erariale hanno affermato in primo grado, reiterandolo negli atti di appello e nella memoria difensiva, di avere legittimamente conferito alcune consulenze a soggetti esterni, nella qualità di Vicepresidenti

dell'ARS e membri dell'Ufficio di presidenza, in stretta aderenza alla disciplina regolamentare interna costituita dai decreti del Presidente dell'Assemblea n. 81/2006, 114/2006 e 165/2011, nonché nell'ambito di funzioni parlamentari coperte dalle guarentigie di cui all'art. 122, comma IV, della Costituzione e dagli articoli 4 e 6 dello Statuto regionale.

3.Con la sentenza impugnata i giudici di prime cure hanno affermato che gli incarichi oggetto di censura da parte della Procura erariale non si configurano come atti aventi natura amministrativa, essendo funzionali all'esercizio delle attribuzioni dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Ars.

In concreto, scrutinate le posizioni dei soggetti convenuti, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana ha ritenuto:

-il difetto di giurisdizione nei confronti di Venturino Antonio;

-il difetto di giurisdizione nei confronti di Pogliese Salvatore Antonio, esclusivamente nel conferimento di un incarico;

- la responsabilità di quest'ultimo per avere illegittimamente conferito due incarichi palesando leggerezza e realizzando una deviazione delle risorse impiegate dallo scopo per cui erano state previste.

4.Per ragioni di economia espositiva, il Collegio precisa sin da subito che la pregiudiziale afferente alla giurisdizione sollevata dalle parti, ovviamente con finalità speculari, è stata affrontata correttamente dai Giudici di prime cure e non vi sono elementi

offerti dalle parti che possano far dubitare della bontà dell'approdo cui è pervenuta la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti con la gravata sentenza.

Sotto tale profilo, in virtù del principio per cui le questioni di rito vanno trattate prima di quelle di merito, gli appelli, principale ed incidentale, dovranno essere trattati congiuntamente.

5.Occorre esaminare, allora, i motivi del gravame principale e parallelamente, con riguardo ai profili della giurisdizione, il motivo prospettato dall'Organo requirente.

5.1.Con un primo motivo parte appellante censura la sentenza resa dai Giudici di prime cure, evidenziando l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il difetto di giurisdizione, violazione dell'art. 122 Cost. e dell'art. 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione Siciliana.

Dal suo canto la Procura, con un solo ed unico motivo, censura la sentenza di primo grado per erronea declaratoria del difetto di giurisdizione.

I profili evidenziati sono diversi e, ovviamente, diversamente prospettato è il quadro normativo richiamato.

Dunque, pregiudiziale è l'esame dei motivi afferenti alla giurisdizione.

5.2. Per confutare compiutamente le argomentazioni svolte dall'appello principale e da quello incidentale, in punto di giurisdizione, occorre ripercorrere in sintesi la cornice normativa e le coordinate esegetiche dettate dai diversi Giudici che, a vario

titolo, hanno affrontato la questione.

Partiamo dalle norme primigenie.

A mente del terzo comma dell'art. 122 della Costituzione, il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un ufficio di presidenza.

Il quarto comma, poi, prevede che i consiglieri comunali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Analogamente è previsto dall'art. 6 dello Statuto della Regione Siciliana.

Non v'è dubbio che l'Ufficio di presidenza sia una formazione ridotta del Consiglio regionale con funzioni di supporto alla funzione legislativa conferita al Consiglio dall'art. 121, comma secondo della Costituzione.

Su di essa, come esattamente ricordato dai giudici di prime cure, si proietta la garanzia costituzionale di autonomia della stessa attività legislativa della Regione (Corte cost. sentenza n. 43/2019).

Con norma di pari rango costituzionale, lo Statuto speciale della Regione Siciliana, a mente dell'art 4, prevede che: "l'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Ars".

Il regolamento interno dell'Ars (approvato nelle sedute dell'Ars del 17 marzo e del 22 giugno 1949, come successivamente

modificato) dedica il Capo II (articoli da 7 a 12 bis) alle attribuzioni dell'Ufficio di presidenza che assume la denominazione di Consiglio di presidenza quando si riunisce per deliberare su affari di propria competenza.

Con precipua attenzione alla contestazione formulata nell'atto di citazione dalla Procura, certamente va rimarcato che la censura concerne incarichi di consulenza attribuiti a soggetti esterni nella qualità di componenti del Consiglio di Presidenza dell'Ars.

Nel testo impiegato per il conferimento di detti incarichi, si fa riferimento al Decreto del Presidente dell'Assemblea n. 114 del 17 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il suddetto decreto, adottato dal Presidente dell'Assemblea in recepimento della deliberazione del Consiglio di presidenza n. 9 del 7 novembre 2006, stabilisce, all'art. 1, che "Con decorrenza dalla XIV legislatura, il Presidente, i Vicepresidenti e i Deputati Questori possono avvalersi di consulenti su materie di carattere istituzionale, politico scientifico o su temi di attualità".

Tale decreto non prefigura un numero massimo di consulenti ma istituisce un tetto di spesa, pari ad € 39.438,50, che costituisce la dotazione annua per i Vicepresidenti e i Deputati Questori, mentre per il Presidente il limite di spesa è pari al triplo del precitato stanziamento.

Il citato DPA n. 114/2006 ha apportato modifiche al citato art. 20 bis, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea.

Gli incarichi oggetto del presente giudizio sono, come esattamente, colto dai Giudici di prime cure, disciplinati dal già menzionato DPA n. 114/2006.

Il riferimento fatto dalla Procura, anche nell'atto di appello, all'art. 45 del DPA n. 220 del 22 luglio 2009, entrato in vigore dal 1° gennaio 2010 e poi modificato con il DPA n. 329 del 18 dicembre 2013, è inconferente.

La disposizione richiamata dalla Procura riguarda le consulenze concernenti le funzioni di natura amministrativa esercitate dal Presidente dell'Assemblea.

L'ambito di applicazione del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea è circoscritto alla gestione finanziaria, contabile ed amministrativa e non può, dunque, essere esteso alle diverse funzioni di natura parlamentare, esercitate dai componenti del Consiglio di presidenza.

Il procedimento di spesa, poi, è disciplinato dal D.P.A. n. 165/2011 che, nel richiamare il D.P.A. n. 114/2006, prevede che, nell'ambito del plafond previsto, il conferente l'incarico dia comunicazione al Segretario Generale dell'Ars.

Questi, poi, è tenuto a sottoporre la comunicazione al Presidente dell'Ars che, verificata la regolarità e la conformità della tipologia dell'incarico (e l'esistenza di somme disponibili sul plafond residuo), provvede ad autorizzare la spesa.

5.3.La giurisprudenza della Corte costituzionale, richiamata anche da parte appellante in via incidentale, ha prefigurato, tra le

funzioni dell'Ufficio di Presidenza dei Consigli regionale, gli atti di autorganizzazione, direttamente incidenti sull'attività legislativa del Consiglio regionale in quanto destinati al supporto della precitata funzione.

Certamente la loro mancanza menomerebbe l'attività del Consiglio o del suo ufficio di Presidenza; proprio in ragione di tale considerazione essi sono garantiti dalla Costituzione, art. 122, comma IV.

Gli atti amministrativi sono, invece, estranei o non strettamente coessenziali allo svolgimento dell'attività propria del Consiglio.

Occorre allora comprendere cosa si debba intendere per autorganizzazione.

In prima approssimazione la si può intendere in forma alquanto estesa, sulla scorta di un criterio meramente formale di imputazione dell'atto al Consiglio regionale.

In tal senso la Corte costituzionale con sentenza n. 81/1975 ha precisato che l'insindacabilità prevista dall'art. 122, comma 4, della Costituzione concerne le funzioni attribuite al Consiglio regionale che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita.

Con la sentenza n. 69/1985, tale ampia nozione di immunità consiliare è stata ridimensionata, chiarendosi che "sono coperte dall'immunità le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non sono, per contro, coperte dalla immunità

eventuali altre funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale dalla normativa regionale".

Con sentenza n. 289/2017, in modo incisivo, la Corte costituzionale ha distinto l'attività di autorganizzazione dalle altre funzioni di amministrazione attiva del Consiglio regionale laddove ha chiarito che il nucleo caratterizzante delle attribuzioni dei Consigli regionali (art. 121, comma 2, Cost.) comprende non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, se assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato.

Ulteriori elementi di informazione sul *discrimen* tra attività di autorganizzazione e funzioni amministrative emergono dalla lettura della pronunzia n.337/2009 emessa dalla Corte costituzionale.

Con tale pronunzia è stato specificato che non sono coperte da immunità eventuali altre funzioni amministrative, conferite al Consiglio dalla normativa regionale; secondo tale arresto, infatti, nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione della responsabilità penale, civile od amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.

Più di recente, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 43/2019 e ha affermato l'insindacabilità della nomina del Capo

di Gabinetto del Consiglio regionale, ad opera dell'ufficio di presidenza; infatti, detta nomina rientrerebbe tra gli atti di autorganizzazione poiché attività strettamente collegata all'organizzazione del Consiglio con carattere di essenzialità e diretta incidenza sull'attività legislativa del Consiglio regionale stesso.

Proprio tale ultima pronunzia viene richiamata dalla parte appellante per ribadire come la nomina dei consulenti da parte del Vicepresidente, on. Pogliese, costituisca espressione tipica della potestà di autorganizzazione dell'Assemblea e dei suoi organi interni.

Ad avviso dell'appellante principale, se nel caso risolto dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 43/2019, la nomina verteva sul Capo di Gabinetto, che non era laureato, ed essa veniva ritenuta insindacabile, a maggiore ragione è scevra di possibile sindacato la nomina di consulenti di professionisti laureati in Legge e, quasi tutti, abilitati a svolgere l'attività forense.

5.5. La chiave di volta va trovata, come esattamente osservato dai Giudici di prime cure, nel chiaro ed icastico richiamo dei principi affermati a più riprese dalla Corte di cassazione.

Tali sono le coordinate sottese alla intelaiatura motivazionale della sentenza di primo grado che ne occupa.

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 11502 del 30/4/2019, hanno confermato la sentenza del giudice contabile che aveva ritenuto responsabile un

consigliere regionale per avere conferito un incarico di collaborazione a un soggetto privo dei requisiti di professionalità e competenza per il suo svolgimento.

In tal senso il giudice di legittimità ha affermato che " La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell'attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle guarentigie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislative, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, a condizione tuttavia che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie: ne consegue che l'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo consentita, dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi, sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, e pur potendo avvenire *intuitu personae* senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite della intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo contabile, con esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite".

Ancor prima le Sezioni unite della Corte di Cassazione avevano ritenuto che non sussistesse " il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile di consiglieri regionali componenti dell'Ufficio di Presidenza che abbiano adottato delibere illegittime in ordine al reinquadramento di un dipendente, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale non svincolato da una valutazione di ragionevolezza da esercitarsi sulla base dei criteri di economicità ed efficacia (art 1 della L. n. 241 del 1990), che, costituendo specificazione del più generale principio stabilito dall'art. 97 Cost., assumono diretta rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa" (sentenza n. 30990/2017).

Tali pronunzie si inseriscono nel solco di un orientamento scolpito dalle Sezioni unite della Cassazione che avevano ravvisato che " la riconosciuta immunità non è assoluta, ma relativa, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese. Viceversa, ove l'atto esorbiti dalle attribuzioni proprie del Consiglio, ovvero esorbiti dal potere di autorganizzazione suo proprio, non può affermarsi che vi sia immunità (cfr. sent. n. 200/2001).

5.6.Quanto alle pronunzie rese dai giudici contabili, con riferimento agli atti di autorganizzazione, si è reputato che dovessero essere sottratti alla giurisdizione gli atti amministrativi attuativi di regolamenti interni con cui l'Assemblea regionale Siciliana disciplinava autonomamente lo stato giuridico ed

economico del proprio personale (In termini, questa Sezione di Appello con sentenza n. 103/2000).

Per converso, è stata ritenuta la giurisdizione nei confronti degli atti esorbitanti rispetto alle attribuzioni proprie del Consiglio (Prima Sezione centrale di appello n. 77/1999). In questo caso la giurisdizione della Corte dei conti veniva confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza sopra richiamata n. 200/2001).

6.Orbene, il percorso logico giuridico espresso dalla Sezione Giurisdizionale di primo grado appare, ad avviso del collegio, pienamente condivisibile.

Le censure mosse sul punto, con auspicati e speculari soluzioni, non sono recepibili.

In primis, richiamando le coordinate dettate dalle Sezioni unite della Cassazione, si osserva che "occorre muovere dalla diversità di posizione dei Consigli regionali e delle Camere, essendo il livello di autonomia assicurato alle funzioni consiliari dall'art. 122 Cost. altro e minore rispetto alle prerogative che contraddistinguono il potere di indirizzo politico e generale spettante al Parlamento…".

Ed ancora "L'analogia tra le attribuzioni delle Assemblee regionali e di quelle parlamentari non si pone in rapporto di identità, con la conseguenza che le deroghe alla giurisdizione- sempre di stretta interpretazione- sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato e perciò

situate ai vertici dell'ordinamento, in posizione apicale di assoluta indipendenza e di reciproca parità. L'art. 122 Cost., comma 4, configura un'immunità limitata ad atti tipici, posti in essere in occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali all'esercizio dell'attività legislativa e politica, in nessun modo estensibile alla responsabilità civile, penale ed amministrativa dipendente da uso illegittimo di denaro pubblico" (Cassazione, Sez. U., 16 gennaio 2019, n. 1035).

Nei termini su descritti le Sezioni unite hanno già precedentemente statuito che la tutela apprestata dall'art. 122 Cost., comma 4, a favore dei consiglieri regionali è connessa soltanto alla tutela della più elevate funzioni di rappresentanza politica del Consiglio regionale e, quindi, alla funzione primaria di tipo legislativo, alla funzione di indirizzo politico e di controllo ed alla funzione di autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplichino in atti formalmente amministrativi (Cassazione, Sezioni unite, 27 dicembre 2017, n. 30990).

Invero, la funzione di autorganizzazione interna partecipa delle guarentigie previste dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, in quanto strumentali rispetto a dette funzioni primarie.

Orbene, non è revocabile in dubbio che il Pogliese e il Venturino

abbiano agito come componenti del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

Appare acclarato che la disciplina regionale consenta il ricorso al conferimento di incarichi in ausilio all'attività dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

In particolare, tale disciplina si rinviene nel D.P.A. n. 114 del 17 novembre 2006.

Va, però, ribadito che spetta alla Corte dei conti, nel giudizio di responsabilità amministrativa, valutare l'intrinseca ragionevolezza o la manifesta esorbitanza dall'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibile all'esercizio delle funzioni in esame (cfr. Cass., Sez. U., 23 novembre 2012, n. 20728; Cass., Sez. U., 7 novembre 2013, n. 25037; Cass., Sez. U., 14 maggio 2014, n. 10416; Cass., Sez. U., 15 marzo 2017, n. 6820; Cass., Sez. U., 30 aprile 2019 n. 11502).

In altri termini, certamente la funzione di autorganizzazione interna dell'Ufficio di presidenza partecipa delle guarentigie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost. a tutela delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politico è investito, onde preservarlo dall'interferenza di altri poteri. Ciò, però, è plausibile a condizione che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie.

Il *discrimen* tra la generale insindacabilità e la totale sindacabilità si coglie nel fatto che il carattere altamente fiduciario dei relativi

incarichi, attribuiti sulla base di valutazioni soggettive ed ampiamente discrezionali, pur potendo avvenire *intuitu personae*, senza la prefissione di alcun criterio, incontra però il limite della intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dall'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili e pertanto sindacabile da questo Giudice, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, con esclusione di qualunque immunità, qualora ecceda tale limite.

L'eccezione di giurisdizione, come sollevata dalle parti tutte, va, conseguentemente, respinta.

A ben vedere, "il singolare self restraint svincolato da fonti di riferimento", come descritto nell'atto di appello incidentale, trova, invece, la sua logica aderenza sia al dettato normativo, sia alle coordinate esegetiche dettate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Contrariamente a quanto affermato nell'appello incidentale, dunque, la cornice normativa individuata dai giudici di prime cure appare corretta e utile a sorreggere congruamente la motivazione della decisione.

È ovvio che la gestione delle risorse pubbliche deve essere compatibile con il principio di buona amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione e, quindi, dei suoi corollari. Altrettanto preminente appare, però, il richiamo alle prerogative dell'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale unitamente alle immunità dei consiglieri regionali, quali costituzionalmente

garantite dall'art. 122 Cost.

Del resto, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 43/2019), per i Consigli regionali e i loro Uffici di Presidenza la potestà di autorganizzazione dell'attività di tali assemblee è presidiata da garanzia costituzionale solo nel suo contenuto essenziale, direttamente incidente in tale attività, quale riflesso della potestà normativa della Regione.

Le delibere dell'Ufficio di Presidenza, quando hanno natura di atti di autorganizzazione del Consiglio, direttamente incidenti sulla attività legislativa di quest'ultimo, sono presidiate dalla garanzia costituzionale dell'autonomia della potestà organizzativa di supporto all'attività legislativa del Consiglio stesso.

Quando hanno natura di atti amministrativi estranei o comunque non strettamente coessenziali all'organizzazione legislativa del Consiglio, si collocano all'esterno di tale autonomia costituzionalmente garantita, pur costituendo legittimo esercizio di un potere.

7.Occorre adesso, alla luce delle coordinate sopra espresse, valutare tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado, esaminando anche gli altri motivi di appello sollevati dall'appellante principale, Pogliese Salvatore Domenico Antonio.

7.1.Con il secondo motivo, la parte attrice censura la sentenza appellata per un asserito errore di fatto e di diritto, nonché per una presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Ad avviso della difesa, tutte le consulenze richieste rispettavano il

principio di ragionevolezza e quello dell'effettiva attinenza dell'incarico all'autonomia funzionale dell'organo conferente.

Logico corollario sarebbe, secondo la prospettazione della difesa dell'appellante, il difetto, comunque, della giurisdizione.

Secondo tale assunto difensivo, infatti, la qualificazione dei consulenti *de quibus* sarebbe già ampiamente dimostrata dal possesso del titolo di studio: tre professionisti laureati in giurisprudenza ed avvocati.

La qualcosa, peraltro, rileva anche per gli esiti delle prestazioni consulenziali svolte dai professionisti valutate positivamente dal Vicepresidente dell'Ars, che alla scadenza dell'incarico ha rilasciato specifica attestazione ai fini del pagamento del compenso previsto.

7.2. Il motivo in esame involge la lettura e la conseguente valutazione della documentazione versata in atti, come scrutinata dai Giudici di prime cure.

Orbene, la documentazione esaminata consente di ritenere adempiuto l'onere probatorio posto a carico del Venturino che ha offerto ampiamente la documentazione necessaria (relazioni, incarico, pareri, relazioni consulenziali, curriculum vitae).

Gli elaborati prodotti rivestono chiaramente carattere istituzionale, riferendosi in via prevalente a modifiche normative di diretto interesse dell'Ars e, quindi, del suo Vicepresidente.

Non residuano dubbi sulla bontà della documentazione riversata e sul percepibile collegamento dell'esborso sostenuto con le esigenze

funzionali del vicepresidente vicario dell'Ars e, quindi, la ragionevolezza degli incarichi conferiti in rapporto alle suddette esigenze.

La declaratoria di carenza di giurisdizione va confermata con riguardo alla posizione del Venturino, al quale veniva addebitato l'illecito conferimento, dal 2015 al 2017, di tre incarichi di consulenza al *omissis*, docente di diritto costituzionale.

L'appello incidentale mosso dalla Procura va, pertanto, rigettato e confermata la statuizione di difetto di giurisdizione nei confronti di Venturino Antonio, come statuita con la sentenza impugnata.

La declaratoria sopra lumeggiata assorbe la richiesta di assunzione di testimoni, come formulata dall'appellato Venturino Antonio.

Per quest'ultimo, non vi è luogo a pronunzia sulle spese, ai sensi dell'art. 31 del codice di giustizia contabile e dell' articolo 10 bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248- di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 3, comma 2 bis del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, come modificato dall'art. 17,comma 30 quinquies del decreto legge 1 luglio 2009 n 78, convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

8.Per converso, per quanto riguarda il Vicepresidente Pogliese, dal tenore letterale degli atti di conferimento, sembrerebbe che tutti gli incarichi attribuiti verterebbero in generale su materie di carattere istituzionale, come espressamente consentito dal più volte

menzionato DPA n. 114/2006.

Alla stregua delle coordinate esegetiche sopra richiamate, si osserva che per l'anno 2013 è stato affidato un incarico all'*omissis* ed uno al *omissis* riconoscendo loro un compenso, rispettivamente, pari ad € 5.935,63 e € 3.255,00.

Nel 2014, veniva invece nominato un unico consulente, l'*omissis*, per il quale è stato previsto un corrispettivo di € 7.612,80.

Per valutare la ragionevolezza e inerenza, senza con ciò travalicare la disciplina costituzionale in materia di guarentigie parlamentari, stante la genericità dei provvedimenti di nomina, appare utile esaminare l'operato dei consulenti attraverso le relazioni elaborate o mediante pareri, resoconti, appunti, prospetti, quadri sinottici ed analitici, approfondimenti; in una parola, un quid che esprima (rectius, renda immaginabile) l' attività svolta.

Appare chiaro che per valutare, con un sereno approccio, gli elaborati (di qualunque specie), necessita che gli stessi provengano da coloro che tale attività sono stati chiamati a svolgere.

Per tale ragione, condivisibile appare il percorso logico motivazionale espresso in sentenza, ove viene sottolineata la circostanza che il Pogliese era stato invitato a produrre eventuali pareri resi in forma scritta o qualsivoglia atto stilato dai consulenti medesimi.

Ebbene, a fronte di ciò, sono stati riversati al fascicolo del giudizio, tre meri riepiloghi, redatti su carta intestata "Segreteria politica On. Salvo Pogliese", mancanti di data e sottoscritti da un anonimo

D.L., contenenti un semplice elenco delle materie oggetto dei pareri asseritamente resi oralmente dai professionisti incaricati.

Non appare confutabile che i meri riepiloghi, provenienti dalla Segreteria politica del Pogliese, non possano in alcun modo sostituire gli elaborati consulenziali di fine incarico resi all'organo conferente.

Peraltro, la produzione di diversi disegni di legge prodotti dal Pogliese, in mancanza degli elaborati consulenziali, non può consentire di affermare con certezza la loro connessione con la prestazione resa dai soggetti incaricati.

Per quanto riguarda l'attività espletata dall'*omissis*, si ritiene che la relazione da lui sottoscritta ed indirizzata al Vicepresidente conferente, riepilogativa degli approfondimenti svolti con precipuo riferimento alle proposte legislative oggetto di approfondimento, offra elementi sufficienti per potere affermare la sua riconducibilità agli atti di autorganizzazione: ciò sotto un duplice profilo, concernente tanto l'adeguata qualificazione professionale del soggetto incaricato, quanto l'attinenza del suo operato alle funzioni istituzionali del Vicepresidente dell'Ars.

Conclusivamente, per l'incarico conferito all'*omissis* si appalesano condivisibili le argomentazioni svolte dai Giudici di prime cure sul rispetto dei criteri di ragionevolezza e della connessione alle funzioni parlamentari con conseguente applicazione delle guarentigie apprestate dalla Costituzione per i componenti degli organi parlamentari regionali.

In rapporto a tale consulenza, dunque, non può che condividersi la declaratoria di difetto di giurisdizione enunciata dai Giudici di prime cure. Ne consegue la reiezione del motivo di gravame sul punto, come sollevata con appello incidentale dalla Procura.

9.Necessita allora, sempre per apprezzare i motivi di gravame, esaminare l'attività svolta dagli altri due professionisti.

Ebbene, la disamina della documentazione riversata, in mancanza di idonei e sufficienti elementi informativi, utili per verificare il soddisfacimento delle suddette condizioni, consente di ritenere che i criteri che presiedono al regolare esercizio della funzione di autorganizzazione non siano stati ossequiati con il condivisibile radicamento della giurisdizione.

Nella specie l'incarico conferito all' *omissis* non era riferibile alla sua funzione di Vicepresidente e di componente del Consiglio di presidenza e ciò in quanto la prestazione del professionista è stata finalizzata al supporto di un Gruppo parlamentare.

L'attività demandata al *omissis*, invece, risulta non corroborata da prove in ordine alla finalità istituzionale dell'incarico e dell'opera dichiaratamente prestata, non potendosi considerare valida, a tal fine, l'attestazione resa dalla Segreteria politica del Pogliese.

Non intercetta una benevola condivisione da parte del Collegio, la prospettazione attorea a mente della quale i predetti consulenti avrebbero (il condizionale è d'obbligo) prestato la propria attività professionale anche oralmente.

La predisposizione di vari disegni di legge, come osservato dalla

difesa, non risulta minimamente provato.

Anche la censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui si contesta la prestazione dell'*omissis* a vantaggio di un gruppo parlamentare non appare condivisibile.

Il vero è che non è stata contestata la mancanza di una relazione finale, come dedotto dal Pogliese, ma la mancanza del benchè minimo elemento (parere, relazione, appunto, nota, sinossi) che potesse dare contezza della attività svolta, suggellando il crisma di atto espressione di autorganizzazione e, dunque, coperto da guarentigia costituzionale.

10.A ben vedere anche il terzo motivo di gravame appare censurabile.

In premessa si osserva, infatti, che non risulta, come affermato, che la sentenza impugnata abbia ritenuto che sol perché gli incarichi risultavano privi di oggetto specifico dei singoli temi da trattare, ciò *ex se* costituiva violazione della normativa interna dell'Ars, idonea a cagionare un danno erariale.

Piuttosto appare evidente, dalla lettura della sentenza gravata d'appello e, quindi, dalla visione della documentazione in atti, il nocumento erariale procurato all'Ars per il non corretto impiego delle facoltà concesse ai deputati membri del Consiglio di Presidenza di nominare propri consulenti: in altri termini, quindi, per avere causato un esborso dal quale l'Assemblea regionale non ha tratto alcuna utilità.

In modo difforme da quanto osservato dal Pogliese, ritiene il collegio che non appare censurabile la lettura prestata dalla sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo.

Quest'ultimo appare sussistere avendo il predetto agito con palese leggerezza ed avendo realizzato una deviazione delle risorse impiegate dallo scopo per cui erano previste, con la conseguenziale inutilità delle spese sostenute dall'Ars.

Inoltre, si ritiene che sussista il nesso di causalità etiologico tra la condotta ed il danno procurato all'organo assembleare, essendo stato il Pogliese l'unico soggetto agente nella fattispecie in esame.

Per le ragioni sopra esposte e per le modalità enunciate, il Collegio ritiene di dover respingere il gravame, anche con riguardo al postulato esercizio del potere riduttivo.

Ne consegue la conferma della sentenza di condanna, pronunciata dai giudici di prime cure, per il risarcimento del danno erariale recato all'Assemblea Regionale Siciliana, in relazione alle due citate consulenze, quantificato in euro 9.190,63 (novemilacentonovanta/63), oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, sugli importi corrisposti dall'Ars ai consulenti designati dal Pogliese, confermandosi in toto la sentenza n. 168/2020 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli, principale ed incidentale, li rigetta entrambi e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 168/2020, con le relative statuizioni di condanna e declaratorie relative al difetto di giurisdizione.

Condanna la parte soccombente, Pogliese Salvatore Domenico Antonio, al pagamento delle spese di giudizio che, a cura della Segreteria, sono quantificate nella misura di € 209,55 (duecentonove/55).

Nulla per le spese quanto al Venturino Antonio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to Guido Petrigni) — (f.to Giuseppe Aloisio)

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

HA DISPOSTO

che a cura della Segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei soggetti terzi menzionati in sentenza.

Palermo, 17/03/2021

Il PRESIDENTE

(f.to Dott. Giuseppe Aloisio)

Sentenza e Decreto depositati oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17/03/2021

Il Funzionario preposto

(f.to Dott.ssa Piera Allegra)

Annotazione ai sensi dell' art. 31,comma 5, c.g.c
Originale sentenza € 176,00
Totale spese **€ 176,00**
Palermo, 17/03/2021

Il Funzionario preposto
f.to Dott.ssa Pietra Allegra